SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2004.

Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, l'art. 4, comma 9, il quale prevede che il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito: «Fondo») è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani» (di seguito: «Progetto»), diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione e che le modalità di attuazione del progetto, nonché le erogazioni degli incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dello stesso art. 27 della legge n. 289 del 2002;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 8 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003, emanato ai sensi del predetto art. 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002, come novellato dal decreto interministeriale in data 30 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2004, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'analogo progetto relativo all'anno 2003;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione dei risultati positivi conseguiti nell'attuazione del progetto nell'anno 2003, di adottare, pur con qualche necessario adeguamento, le stesse modalità di gestione dell'intervento e di erogazione degli incentivi, continuando ad avvalersi della collaborazione di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., che si sono confermati gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto il profilo sia dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore;

Ravvisata l'esigenza di individuare un percorso formativo in grado di conferire ai beneficiari del contributo una competenza di base nelle discipline informatiche, attestata dalla relativa certificazione rilasciata da un soggetto abilitato, scelto mediante apposita selezione effettuata nel rispetto della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell'incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1988 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell'anno 2004, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2004, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilità come individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

a) unità centrale e unità disco rigido interno;

b) scheda di gestione dell'audio e del video;

c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

d) lettore CD Rom e/o DVD;

e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;

f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

4. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del comma 2.

5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I beneficiari che hanno usufruito dell'incentivo di cui al comma 1 possono altresì, partecipare ad un concorso per via telematica attraverso l'apposito sito del portale «www.italia.gov.it» (di seguito «sito»). Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e

capacità informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'incentivo

1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.

2. L'incentivo è conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.

3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro documento equivalente ai fini dell'identificazione personale.

4. L'incentivo è costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*.

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato sul sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l'anno 2003, è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito.

2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3. L'operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.

4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o vaglia o assegno postale emesso da Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo della somma di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

Art. 4.

Competenze di base nelle discipline informatiche con relativa certificazione

1. Ai beneficiari è assicurata la possibilità di accedere ad un percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di verifiche di apprendimento, viene rilasciata la relativa certificazione da parte di un soggetto abilitato, individuato mediante apposita selezione da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul Fondo, fatta eccezione per quelle a carico dei beneficiari per l'iscrizione al percorso formativo. Il costo dell'iscrizione è stabilito nella convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il vincitore della selezione di cui al comma 1.

3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dei risultati della selezione di cui allo stesso comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento previste dal percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di tempo a decorrere dal termine ultimo per l'iscrizione.

Art. 5.

Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di società Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento

della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;

e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;

c) provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilità come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002, al netto della somma impiegata per l'attuazione del progetto relativo all'anno 2003 e della somma di 30 milioni di euro destinata all'istituzione del fondo speciale «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.

2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione degli incentivi e per l'attuazione dell'art. 4.

3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto, comprese quelle relative all'organizzazione complessiva del concorso di cui all'art. 1, comma 6, sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.

4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a. presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalità da stabilire nella convenzione di cui all'art. 5, comma 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 214

04A06204

DECRETO 4 giugno 2004.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale si è provveduto all'organizzazione e all'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1999, con il quale sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del CONI;

Visto il decreto direttoriale del 7 aprile 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 2 agosto 1999, n. 278, in attuazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1999, con il quale sono state introdotte nuove scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati dal CONI;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, con il quale, in sostituzione del secondo periodo del comma 16 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, tra l'altro, a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive al totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse;

Considerato che, per le scommesse a totalizzatore nazionale, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e che sul prelievo lordo vengono calcolati l'aliquota dell'imposta unica ed il corrispettivo per il concessionario, così da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare al CONI;

Considerato che, per le scommesse a quota fissa, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul prelievo lordo, detratta l'imposta unica, viene applicata la percentuale di prelievo per il CONI, così da determinare in modo residuale la quota di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario;

Considerato che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore nazionale la percentuale del corrispettivo ai concessionari è stata prevista nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo fino a € 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il secondo scaglione di incasso lordo da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38, del 30,40 per cento per il terzo scaglione di incasso lordo oltre € 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse sportive a totalizzatore rispetto al prelievo lordo è stato pari al 36,62 per cento;

Considerato che applicando l'aumento medio di 4,58 punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 147 del 2003, il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse sportive a totalizzatore passa dal 36,62 per cento al 41,20 per cento, e che il valore medio del periodo precedente è determinato dall'attestarsi di 846 concessionari su 981 entro il limite del primo scaglione di incasso lordo;

Considerato che l'innalzamento del valore medio dell'aggio sulle scommesse a totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;

Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 2,60 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;

Ritenuto di applicare l'importo corrispondente al valore medio dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione di incasso, intervenendo nell'innalzamento dell'aliquota di aggio riferita a detto scaglione, in cui sono presenti tutti i concessionari, compresi quelli il cui incasso lordo raggiunge, nel corso dell'anno, gli scaglioni superiori. In tal modo si realizzerebbero, in egual misura, condizioni economiche migliorative per l'intero settore;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2003 l'aliquota dell'imposta unica per le scommesse su competizioni sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle attività relative alle scommesse al totalizzatore è riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate con decreto ministeriale:

a) 42,50 fino a € 4.131.655,19 di incasso lordo;

b) 34,20 da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di incasso lordo;

c) 30,40 oltre € 8.263.310,39 di incasso lordo.

Art. 3.

1. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse su eventi spor-

tivi a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le maggiori somme dovute dal CONI ai concessionari di cui al comma 1, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 398

04A06362

DECRETO 4 giugno 2004.

Ripartizione per l'anno 2004 del finanziamento di € 313.418.392,58 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di agricoltura e pesca, dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143. (Decreto n. 0065179).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di L. 638.668.502.000 (pari ad € 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a L. 31.805.871.000 (corrispondenti ad € 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-regioni il riparto delle risorse sopra richiamate, peraltro limitatamente all'importo di € 313.418.392,58;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 29 aprile 2004, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole sull'assegnazione alle regioni del ridotto importo di € 313.418.392,58 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che le risorse finanziarie da assegnare alle regioni per l'anno 2004 per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di agricoltura e pesca risultano iscritte sul cap. 7547 (u.p.b. 4.2.3.19) dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2004;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di € 313.418.392,58 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*, in relazione al finanziamento (escluse le spese di funzionamento) delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Il finanziamento di € 313.418.392,58, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2004 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è ripartito tra le stesse secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

PROSPETTO *A*)

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ANNO 2004 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA

(D.L.vo n. 143/'97 - DPCM 11 maggio 2001)

(importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO	ALTRE ATTIVITA'	FENOMENO SUBSIDENZA (legge 845/80)	TOTALE RIPARTITO
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)
PIEMONTE	5.990.618,96	16.578.188,05	-	22.568.807,01
VALLE D'AOSTA	938.841,28	836.075,77	-	1.774.917,05
LOMBARDIA	16.612.052,72	20.161.369,91	-	36.773.422,63
PROV. AUT. BOLZANO	1.119.602,43	3.368.190,94	-	4.487.793,37
PROV. AUT. TRENTO	973.855,37	2.388.787,90	-	3.362.643,27
VENETO	5.246.001,47	19.134.191,11	2.602.940,00	26.983.132,58
FRIULI VENEZIA-GIULIA	1.784.254,87	4.658.136,41	-	6.442.391,28
LIGURIA	659.763,67	3.129.312,15	-	3.789.075,82
EMILIA ROMAGNA	8.901.024,65	19.826.939,60	3.594.540,00	32.322.504,25
TOSCANA	2.166.511,01	11.681.172,85	-	13.847.683,86
UMBRIA	834.344,53	4.968.678,84	-	5.803.023,37
MARCHE	1.377.996,47	7.954.663,72	-	9.332.660,19
LAZIO	2.931.587,05	13.592.203,17	-	16.523.790,22
ABRUZZO	1.968.103,06	8.217.430,39	-	10.185.533,45
MOLISE	690.229,44	3.200.975,79	-	3.891.205,23
CAMPANIA	1.698.739,55	16.076.542,59	-	17.775.282,14
PUGLIA	2.338.728,13	25.153.936,62	-	27.492.664,75
BASILICATA	1.366.536,10	7.118.587,95	-	8.485.124,05
CALABRIA	1.323.870,67	11.824.500,12	-	13.148.370,79
SICILIA	5.096.953,01	26.228.891,18	-	31.325.844,19
SARDEGNA	4.322.507,79	12.780.015,28	-	17.102.523,07
TOTALE	**68.342.122,23**	**238.878.790,34**	**6.197.480,00**	**313.418.392,58**

04A06194

DECRETO 8 giugno 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.880 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 aprile e 10 maggio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 6 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati al sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per un anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 aprile 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A06294

DECRETO 11 giugno 2004.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui si è provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto il decreto interministeriale del 15 febbraio 1999 con il quale sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Visto il decreto interministeriale del 20 aprile 1999 con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, con il quale, in sostituzione del secondo periodo del comma 16, dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato, tra l'altro, a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1,

lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, nonché a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 1, dello stesso decreto legislativo, relativa alla scommessa Tris;

Considerato di dover disporre anche in merito alla raccolta delle scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998, in quanto, sebbene relativamente ad esse la riduzione dell'aliquota di imposta sia già stata operata direttamente dalla legge, in una misura certa, che non necessita di ulteriori interventi determinativi, la stessa legge tuttavia richiede comunque, in proposito, l'adozione di un provvedimento di concerto dei Ministri competenti; che conseguentemente i contenuti di tale provvedimento, non dovendo riguardare la determinazione della predetta aliquota, devono allora esprimersi, quanto a finalità, in coerenza con lo scopo che giustifica l'intera norma di cui all'art. 22, comma 16, della legge n. 289 del 2002; che questo scopo si sostanzia, in pratica, nella realizzazione della destinazione dei vantaggi economici, derivanti dalla riduzione dell'aliquota di imposta, ai soggetti che effettuano la raccolta delle diverse tipologie di scommesse considerate dalla norma stessa;

Considerato che, per le scommesse a totalizzatore nazionale, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e che sul prelievo lordo vengono calcolati l'aliquota dell'imposta unica ed il corrispettivo per il concessionario, così da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare all'UNIRE;

Considerato che, per le scommesse a quota fissa, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul prelievo lordo, detratta l'imposta unica, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE, così da determinare in modo residuale la quota di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario;

Considerato che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore la percentuale del corrispettivo ai concessionari è stata prevista nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo fino a € 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il secondo scaglione di incasso lordo da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38, del 30,40 per cento per il terzo scaglione di incasso lordo oltre 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore rispetto al prelievo lordo è stato pari al 36,38 per cento;

Considerato che applicando l'aumento medio di 4,82 punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 147 del 2003, il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore passa da 36,38 per cento a 41,20 per cento;

Considerato che l'innalzamento del valore medio dell'aggio sulle scommesse a totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la riduzione dell'aliquota dell'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1º gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;

Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 5,26 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1º gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;

Ritenuto di applicare l'importo corrispondente al valore medio dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione di incasso, intervenendo nell'innalzamento dell'aliquota di aggio riferita a detto scaglione, in cui sono presenti tutti i concessionari, compresi quelli il cui incasso lordo raggiunge, nel corso dell'anno, gli scaglioni superiori. In tal modo si realizzerebbero, in egual misura, condizioni economiche migliorative per l'intero settore;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1º gennaio 2003, relativamente alle scommesse ippiche, diverse dalla Tris e da quelle ad essa assimilabili, le aliquote dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono stabilite nella misura seguente:

a) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore nazionale e a quota fissa: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle attività relative alle scommesse al totalizzatore è riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche determinate con decreto ministeriale:

a) 42,50 fino a € 4.131.655,19 di incasso lordo;

b) 34,20 da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di incasso lordo;

c) 30,40 oltre € 8.263.310,39 di incasso lordo.

Art. 3.

1. Relativamente alle tipologie di scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, l'effetto economico utile conseguente alla riduzione dell'aliquota di imposta al 22,5 per cento, stabilita dall'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla ripartizione tra i soggetti che effettuano la raccolta delle medesime scommesse.

2. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le maggior somme dovute dall'UNIRE ai concessionari di cui al comma 2, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 397

04A06361

DECRETO 16 giugno 2004.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, recante la previsione che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla medesima legge;

Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;

Considerato che, sempre ai sensi della citata legge, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003, è stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00 per cento;

Visto l'art. 2 della predetta legge, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Tenuto conto che in detto schema di convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale è approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 7-*bis* della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.);

Visti il comma 4, lettera *g)*, e il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attività e le passività inerenti agli interventi di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il medesimo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è determinato nella misura del 4,00 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A06387

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Messina.

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 604 del 22 maggio 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Messina, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via Giordano Bruno, 146 - Messina, determinata dallo sciopero nazionale del 21 maggio 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Messina è accertato per il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A06053

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2004/1598 del 24 maggio 2004 con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via Emerico Amari, 95 - Palermo, determinata dallo sciopero nazionale del 21 maggio 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Palermo è accertato per il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

04A06043

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Gorizia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2004/760 del 22 maggio 2004 con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Gorizia, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in corso Verdi, 52 - Gorizia, determinata dallo sciopero nazionale del 21 maggio 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Gorizia è accertato per il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

04A06054

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2004.

Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: «Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/2003 della commissione del 1° luglio 2003;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, che ha stabilito di procedere ad una più razionale organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato, per un migliore espletamento dell'attività istituzionale;

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha stabilito che l'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44 con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione della citata legge n. 3/2001, ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici e dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di garantire quel livello di efficienza e tempestività d'intervento necessari per rendere più incisiva ed efficace l'azione di lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004 concernente le disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione

del 13 giugno 2002, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione ai controlli previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità operative previste dal decreto ministeriale 29 aprile 2004 «Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002», per l'esecuzione dei controlli richiesti dal «regolamento».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;

b) «decreto» il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004;

c) «frantoio» l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;

d) «impresa» l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso;

e) «stabilimento» l'impresa che esercita l'attività di confezionamento in genere;

f) «esercizio commerciale» impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio commestibile;

g) «ispettorato» gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

Art. 3.

Imballaggi

1. I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, così come disciplinati dall'art. 2 del regolamento riguardano la verifica dei seguenti requisiti:

a) il rispetto della capacità massima degli imballaggi;

b) la conformità al sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;

c) la conformità dell'etichetta alla normativa vigente.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.

Art. 4.

Informazioni sulla categoria di olio

1. I controlli sulle informazioni della categoria di olio, di cui all'art. 3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo finale.

2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.

Art. 5.

Designazione dell'origine

1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.

2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.

3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da:

a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o

b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.

5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.

6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.

7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Art. 6.

Altre indicazioni facoltative

1. Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative, di cui all'art. 5 lettere *a), b), c)* e *d)* del regolamento, comunicano annualmento all'Ispettorato l'inizio dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la ragione sociale, la partita I.V.A., la sede dello stabilimento e dei depositi.

3. Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione delle olive, che utilizzano le indicazioni: «prima spremitura a freddo» e/o «estratto a freddo», di cui all'art. 5 lettere *a)* e *b)* del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.

4. La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in etichetta l'indicazione delle caratteristiche organolettiche e dell'acidità comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal regolamento n. 2568/91 e successive modifiche.

5. I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione, forniscono nel costo delle verifiche effettuate dall'Ispettorato la documentazione atta a dimostrare la conformità alle indicazioni di cui all'art. 5 lettere *a)* e *b)* del regolamento.

6. Gli stabilimenti forniscono nel corso delle verifiche effettuate dall'Ispettorato i seguenti elementi giustificativi:

a) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere *c)* e *d)* del regolamento:

certificati di analisi;

b) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)* del regolamento:

dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio è stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo.

7. Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5 lettera *c)* del regolamento, decorrono dal 1° novembre 2004.

Art. 7.

Identificazione delle partite

1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantità, figurano in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.

2. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, normativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento.

Art. 8.

Piano dei controlli

1. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa parte della programmazione annuale dell'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti indicati nel presente decreto, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva commestibili.

2. Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale dell'Agecontrol, ai sensi del punto 1 dell'articolo unico del decreto.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà applicabile a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 55

04A06217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici di Arona, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa e Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato il mancato funzionamento degli Uffici di Arona, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa e Tortona nel giorno 21 maggio 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 21 maggio 2004, si è verificato il mancato funzionamento degli Uffici dell'Agenzia delle entrate di Arona, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa e Tortona.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/430/2004 del 28 maggio 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 giugno 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A06164

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici di Alessandria, Casale Monferrato, Alba, Chivasso, Torino 2 e Torino 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici di Alessandria, Casale Monferrato, Alba, Chivasso, Torino 2 e Torino 4, nel giorno 21 maggio 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 21 maggio 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia delle entrate di Alessandria, Casale Monferrato, Alba, Chivasso, Torino 2 e Torino 4.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/430/2004 del 28 maggio 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 giugno 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A06165

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici di Bologna 2, Parma, Fidenza e Guastalla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, Uffici di Bologna 2, Parma, Fidenza e Guastalla, il giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

Causa sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A06162

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia, il 21 maggio 2004, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Causa sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A06163

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Imperia nei giorni 11, 13, 18, 20, 25, 27 maggio 2004 dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Imperia con nota n. 25521 del 28 maggio 2004 ha comunicato la chiusura al pubblico nei giorni 11, 13, 18, 20, 25, 27 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 a causa dello stato di agitazione del personale per la mancata stipula del CCNNL.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2480 del 7 giugno 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A06195

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 8 giugno 2004.

Soppressione della sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Linate. (Determinazione n. 27449).

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganli e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali e i posti di osservazione dei dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, in particolare l'art. 7 circa la competenza del direttore regionale sulle modifiche degli uffici locali;

Visto che le Poste italiane S.p.a. - Divisione Espresso logistica pacchi - Linate pacchi dogana hanno comunicato l'avvenuto trasferimento del servizio internazionale nel sito di Lonate Pozzolo (Varese);

Vista la richiesta delle Poste Italiane S.p.a. - Divisione corrispondenza - Direzione operazioni automazione impianti - Servizio logistica internazionale, di chiusura della sezione doganale «Pacchi postali» Linate;

Vista la nota prot. n. 15363 del 4 giugno 2004 della Direzione della circoscrizione doganale di Milano II con la quale si esprime parere favorevole alla soppressione della sezione «Pacchi postali» di Linate;

Adotta
la seguente determinazione:

A decorrere dal 1° luglio 2004 la sezione doganale «Pacchi postali» sita presso l'aeroporto di Linate, codice 072101, dipendente dalla dogana di Linate, è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: FIORILLO

04A06199

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata dell'Ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 26 maggio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 21 maggio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni orgazzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 3 giugno 2004, prot. n. 2471;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 21 maggio 2004, regione Liguria, sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A06158

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata dell'Ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 21 maggio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 21 maggio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni orgazzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 31 maggio 2004, prot. n. 2463;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 21 maggio 2004, regione Liguria, sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A06159

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 21 maggio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 21 maggio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 31 maggio 2004, prot. n. 2463;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 21 maggio 2004, regione Liguria:

Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A06160

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 21 maggio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 21 maggio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 31 maggio 2004, prot. n. 2463;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 21 maggio 2004, regione Liguria:

Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A06161

A.N.A.S. S.P.A.

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione del progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2º, tratto 5º, lotti 6, 7, 8, 9, 10 - dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) - tronco 2º, tratto 6º, lotto 1º - dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso) - tronco 2º, tratto 7º, lotto 1º, dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso), da realizzarsi nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, presentato da A.N.A.S. S.p.a.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di Conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Premesso:

che con nota n. 5651 in data 26 aprile 2002 l'A.N.A.S., Direzione generale, ha inviato a questo Ministero l'istanza di convocazione di una Conferenza di servizi per i lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria: tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di Cosenza Sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km 266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto 5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto 10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco 2, tratto 6, lotto 1 (dal Km 286+000 al km 294+600 svincolo di San Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600 al km 304+200 svincolo di Falerna incluso);

che l'A.N.A.S. ha dichiarato di aver adempiuto nelle forme di legge alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con avviso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore»;

che questo Dipartimento con nota n. 94 in data 26 maggio 2002 ha indetto apposita Conferenza di servizi per il giorno 26 giugno 2002;

che questo Ministero, in data 11 luglio 2002 con nota n. 444, ha trasmesso copia conforme del verbale della succitata Conferenza a tutte le amministrazioni presenti e assenti alla riunione ai sensi della normativa vigente;

Considerato:

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i lavori sopracitati ha emesso, con prescrizioni il decreto di compatibilità ambientale n. 6919 in data 23 gennaio 2002;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso in sede di Conferenza parere favorevole con prescrizione ribadendo quanto dichiarato con nota n. ST/407/23246 del 30 novembre 2001;

che la Soprintendenza archeologica della Calabria con nota n. 13927 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero della difesa, ispettorato logistico dell'Esercito, con nota n. 6151/12.3/15OS in data 26 giugno 2002, ha trasmesso il proprio parere favorevole;

che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Cosenza con nota n. 15240 in data 8 ottobre 2002 ha ribadito il proprio parere favorevole con prescrizioni, precedentemente espresso con nota n. 8634 in data 22 giugno 2002;

che il Corpo forestale dello Stato, coordinamento distrettuale di Lamezia Terme, con nota n. 1624 in data 9 ottobre 2002 ha ribadito il parere favorevole precedentemente espresso con nota n. 775 in data 19 giugno 2002;

che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica, con nota n. 1047 del 25 novembre 2002 ha trasmesso la deliberazione di giunta regionale n. 998 del 4 novembre 2002 con la quale è stato espresso parere favorevole all'intesa;

che la regione Calabria, Autorità di bacino, con nota n. 1973 in data 17 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che la comunità montana del Savuto, con deliberazione n. 32 in data 22 giugno 2002, ha espresso parere favorevole con condizioni. La stessa comunità montana ha inoltre presentato la delibera di giunta n. 35 in data 20 giugno 2002 del comune di Belsito nella quale si esprime parere favorevole con condizioni e la delibera di giunta n. 15 in data 21 giugno 2002 del comune di Malito nella quale si esprime parere favorevole con condizioni, nonché le deliberazioni di giunta dei comuni di Scigliano, Aiello Calabro e Colosimi numeri 28, 78 e 70 tutte del 20 giugno 2002 nelle quali si esprime parere favorevole con condizioni;

che il comune di Marzi con nota n. 1446 in data 26 ottobre 2002 ha trasmesso la delibera di giunta comunale n. 69 del 19 ottobre 2002 con la quale esprime parere favorevole;

che il comune di Dipignano ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;

che il comune di Mendicino con nota n. 10721 in data 9 ottobre 2002 ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 5 luglio 2002 con la quale ha espresso parere favorevole;

che il comune di Paterno Calabro con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 24 giugno 2002 ha espresso parere favorevole con condizioni;

che il comune di San Mango d'Aquino con nota n. 1509 del 24 giugno 2002, presentata in sede di conferenza, ha espresso parere favorevole con condizioni;

che il comune di Grimaldi in sede di conferenza ha espresso parere favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 25 giugno 2002;

che il comune di Mangone in sede di conferenza ha espresso parere favorevole con condizioni, con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 18 giugno 2002;

che il comune di Falerna ha ratificato il parere favorevole con condizioni espresso in sede di conferenza con la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 4 novembre 2002;

che i comuni di Cosenza, Santo Stefano di Rogliano, Altilia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo e Nocera Terinese regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di servizi relativa alla localizzazione delle opere in argomento, tenutasi in data 26 giugno 2002 e successivamente, debitamente interessati, con nota n. 444 del 1º luglio 2002 ai sensi della normativa vigente in materia, non hanno espresso il loro parere di competenza;

che la Telecom Italia S.p.a. ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;

che la Terna, Gruppo Enel, ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con condizioni;

che la Snam, Rete Gas, ha espresso con nota n. DI-SOCC/627/SPE in data 11 giugno 2002, parere favorevole con condizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di Cosenza sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km 266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto 5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto 10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco 2, tratto 6, lotto 1 (dal km 286+000 al km 294+600 svincolo di San Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600 al km 304+200 svincolo di Falerna incluso) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni

ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Art. 3.

È fatto obbligo all'A.N.A.S. di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 20 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: FONTANA

04A06205

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 16 giugno 2004.

Bando per la selezione di progetti per «Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma digitale terrestre».

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 — così come sostituito dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel seguito denominato «Cnipa», quale struttura di supporto per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che abilita «i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo» alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della Società dell'informazione in tecnica digitale;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 settembre 2003, che ha individuato — ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sulla base delle indicazioni espresse dal comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 29 luglio 2003 — il progetto «Digitale terrestre» quale progetto di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 settembre 2003, che ha destinato al finanziamento del progetto «Digitale terrestre», l'importo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro con fondi di pertinenza del Ministero delle comunicazioni e i rimanenti 7 milioni di euro, di cui al presente bando, sulle disponibilità del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», a valere sulla quota di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 marzo 2004, che ha affidato al Cnipa l'attuazione del progetto «Digitale terrestre» per la quota sopra detta di 7 milioni di euro di pertinenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto l'esito positivo della verifica effettuata — ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 settembre 2003 — dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sullo studio di fattibilità relativo al progetto «Digitale terrestre», predisposto dal Cnipa con il supporto del gruppo di lavoro congiunto sul «Digitale terrestre» composto da rappresentanti del Cnipa e del Ministero per le comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente bando ha ad oggetto, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 settembre 2003, l'individuazione e il cofinanziamento di progetti di elevato contenuto innovativo che abbiano come fine l'erogazione di servizi di e-government attraverso la piattaforma tecnologica digitale terrestre.

2. Le modalità e l'ammontare dei finanziamenti previsti per i progetti oggetto del presente bando sono disciplinati dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27; dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 settembre 2003, per un importo pari a 7 M€, di cui 0,35 M€ destinati ad attività di valutazione, assistenza e monitoraggio.

3. Il completamento dei progetti finanziati dovrà avvenire entro dieci mesi, che decorrono dalla data di perfezionamento della convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Obiettivi

1. Obiettivo del presente bando è cofinanziare progetti che prevedano:

a) l'attivazione sperimentale di sistemi di erogazione di servizi di e-government basati sul digitale terrestre;

b) il trasferimento dei servizi di e-government sul canale digitale terrestre, destinati principalmente ai cittadini e/o ad associazioni di cittadini;

c) la promozione di servizi di e-government erogati attraverso il digitale terrestre, in particolare avendo riguardo per le fasce deboli della popolazione e per i cittadini tendenzialmente esclusi da altri canali di fruizione dei servizi medesimi;

d) la verifica della soddisfazione dell'utenza.

Art. 3.

Soggetti proponenti e partnership

1. Sono ammessi a presentare i progetti le regioni e/o gli enti locali.

2. Alla definizione e alla realizzazione dei progetti potranno partecipare, in partnership con il soggetto proponente, soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta dal Cnipa e disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

2. I progetti, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente proponente o da un suo delegato, devono essere inviati al Cnipa, alla casella di posta elettronica digitaleterrestre@cnipa.it

3. I progetti devono pervenire entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal Cnipa - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

c) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata all'art. 4, comma 3;

d) corredati da un impegno, documentato, di una o più imprese radiotelevisive in grado di rendere disponibili le attrezzature tecnologiche di trasporto e le frequenze necessarie (infrastruttura abilitante) per tutta la durata del progetto.

Art. 6.

Cofinanziamento

1. Il cofinanziamento assegnato ai progetti di cui al presente bando non può superare il 50% del loro costo totale e comunque non potrà essere superiore a 1 milione di euro per ciascun progetto, restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua; il valore complessivo dei cofinanziamenti del Cnipa e di eventuali altri soggetti non potrà comunque superare il costo totale del progetto.

2. Nel costo totale del progetto, ai soli fini del cofinanziamento da parte del Cnipa, non dovranno essere ricompresi costi relativi alla fornitura delle attrezzature tecnologiche di trasporto e delle frequenze di trasmissione.

3. I rapporti tra il Cnipa e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è disponibile all'indirizzo www.cnipa.gov.it

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. I progetti saranno esaminati da un'apposita commissione che stilerà una graduatoria di aggiudicazione.

2. La commissione di valutazione sarà nominata dal Cnipa e sarà composta: da tre componenti indicati dal Cnipa — di cui uno con funzioni di presidente — da un componente indicato dalla Fondazione Ugo Bordoni e da due componenti indicati dalla Conferenza unificata.

3. I progetti verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio
Contesto di riferimento in termini di: utenza interessata dal progetto; disponibilità di servizi di e-government già erogati dall'ente.	25
Obiettivi del progetto in termini di: coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando; rispondenza alla documentazione di cui al successivo art. 9.	10
Qualità del progetto in termini di: piattaforme e risorse tecnologiche già in possesso dei partner; modalità di interazione con l'utente; «usabilità» dell'interfaccia utilizzata per l'erogazione del servizio; caratteristiche del progetto applicativo; performance previste per la soddisfazione delle richieste dell'utente.	40
Promozione del progetto in termini di: modalità di coinvolgimento degli utenti, anche attraverso apposite campagne di informazione; fornitura di tecnologia abilitante agli utenti.	20
Quota di cofinanziamento richiesta	5
TOTALE	100

Art. 8.

Modalità di cofinanziamento

1. Al progetto selezionato il cofinanziamento verrà erogato in tre tranche, così articolate:

30%, successivamente alla firma della convenzione di cui all'art. 6, comma 3;

50%, successivamente alla positiva valutazione della rete di trasporto e della piattaforma applicativa abilitante i servizi descritti in progetto;

20% alla conclusione del progetto, previa positiva valutazione del raggiungimento dei prefissati obiettivi.

2. Il Cnipa effettuerà la verifica sullo stato di avanzamento dei lavori anche attraverso il supporto del Centro di competenza citato in premessa.

Art. 9.

Documenti e informazioni

1. Lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Cnipa e l'ente assegnatario del cofinanziamento, la modulistica per la presentazione del progetto, il documento tecnico e qualunque altra informazione relativa al presente bando sono disponibili all'indirizzo www.cnipa.gov.it

2. Per fornire chiarimenti sul testo del bando e sulla documentazione di cui al comma 1 è istituito un servizio di help desk. Il servizio di help desk opera esclusivamente per via telematica all'indirizzo helpdeskdt@cnipa.it

Roma, 16 giugno 2004

Il presidente: ZOFFOLI

04A06359

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2004.

Autorizzazione alla Bipop-Carire S.p.A., in Brescia, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Bipop-Carire S.p.A., con sede legale a Brescia, via Leonardo da Vinci 74, con un capitale sociale di 855 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Bipop-Carire S.p.A., in Brescia, all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: DESARIO

04A06196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2045
Yen giapponese	131,80
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,65605
Corona svedese	9,1495
Franco svizzero	1,5160
Corona islandese	87,21
Corona norvegese	8,3480
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,739
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,98
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6526
Lira maltese	0,4241
Zloty polacco	4,5753
Leu romeno	40742
Tallero sloveno	239,2300
Corona slovacca	39,940
Lira turca	1801900
Dollaro australiano	1,7499
Dollaro canadese	1,6540
Dollaro di Hong Kong	9,3929
Dollaro neozelandese	1,9118
Dollaro di Singapore	2,0663
Won sudcoreano	1394,03
Rand sudafricano	7,7991

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06386

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di Roccadaspide» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla cooperativa agricola Il Marrone di Roccadaspide, con sede in Roccadaspide (Salerno), via G. Giuliani, 28, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI ROCCADASPIDE»

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Marrone di Roccadaspide» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92.

Art. 2.
Varietà

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» designa il frutto ottenuto dagli ecotipi riconducibili alla varietà «Marrone».

Art. 3.
Caratteristiche del prodotto

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale;

pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con strie scure generalmente poco evidenti;

episperma: sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente;

pezzatura: non più di 85 frutti per kg di prodotto selezionato e/o calibrato;

seme: bianco-latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non più del 5%.

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», commercializzato allo stato essiccato (in guscio o sgusciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) castagne essiccate in guscio:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.);

resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso;

b) castagne essiccate sgusciate:

devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non più del 20% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.).

Art. 4.
Area geografica di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» di cui al presente disciplinare comprende il territorio al di sopra dell'altitudine di 250 metri s.l.m. dei seguenti comuni della provincia di Salerno, per intero:

Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

I comuni parzialmente interessati sono:

Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

La zona di produzione risulta delimitata, partendo da nord, da una linea che, dal punto di intersezione tra il confine dei comuni di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme (foglio I.G.M. 1:50.000 n. 468 di Eboli), in corrispondenza del fiume Tanagro, prosegue verso ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Contursi Terme — immettendosi nel fiume Sele — poi continua lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Campagna — sempre lungo il fiume Sele — quindi scende fino al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Campagna e di Serre. Da qui la linea di delimitazione scende lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Serre passando tra Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue lungo il confine tra i sopraindicati comuni tagliando la Statale 19 tra il km 24 e il km 25 (siamo passati alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 487 di Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Altavilla Silentina, corrispondente al fiume Calore, quindi lungo il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e di Controne, di Altavilla Silentina e di Castelcivita — passando per Tempa di Cianci — di Castelcivita e di Albanella, poi di Roccadaspide e di Albanella, quindi, per breve tratto lungo il confine tra i comuni di Roccadaspide e di Capaccio. La linea di delimitazione si immette sulla Statale 166 tra il km 5 e il km 6 lungo cui prosegue fino ad immettersi, tra il km 3 ed il km 2, sulla strada che, costeggiando Torricelle e Pisciolo giunge fino a Varco Cilentano (carta I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania n. 503), al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua, quindi, lungo il confine tra i comuni di Capaccio e di Cicerale, prima, di Capaccio e di Giungano poi, fino al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Giungano e di Trentinara (si è ritornati per breve tratto al foglio I.G.M. 1:50.000 di Roccadaspide). Prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Trentinara e di Giungano (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), quindi lungo il confine tra i comuni di Giungano e di Cicerale; ripassa lungo il fiume Solofrone fino al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale. La linea di delimitazione della zona interessata prosegue lungo il confine tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro Cilento costeggiando Ramata e il colle Tonto; prosegue lungo il confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di Prignano Cilento e di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di Perito e Rutino, di Lustra e di Rutino passando per Vallone Ponte Rosso. Continua, poi, lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Torchiara — passando per Fossa dell'Acquasanta — quindi lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Agropoli (foglio I.G.M. 1:50.000 di Agropoli n. 502), di Perdifumo e di Castellabate, di Perdifumo e di Montecorice (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), di Perdifumo e di Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla Strada Statale 267 tra il km 34 e il km 35; quindi prosegue lungo la Statale 267 nel territorio dei comuni di San Mauro Cilento (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro n. 519), poi di Pollica fino al confine con il comune di Casalvelino tra il km 46 e il km 47 della Statale 267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Pollica e di Casalvelino attraversando Collina Porrazzi (si rientra nel foglio I.G.M 1:50.000 di Vallo della Lucania), poi lungo il confine tra i comuni di Stella Cilento e di Casalvelino, di Omignano e di Casalvelino, di Omignano e di Salento, attraversando Fasana, quindi lungo

il confine tra i comuni di Perito e di Salento, di Orria e di Salento, di Gioi e di Salento, di Vallo della Lucania e Salento — lungo il Torrente Fiumicello — di Vallo della Lucania e di Castelnuovo Cilento, di Ceraso e di Castelnuovo Cilento — lungo il Torrente Badolato; quindi procede lungo il confine tra i comuni di Ascea e di Castelnuovo Cilento (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro) di Ascea e di Casalvelino — lungo il fiume Alento; la linea di delimitazione si immette sulla Statale 447 nei pressi di Velina; prosegue lungo la Statale 447 costeggiando prima Ascea, poi Pisciotta; si immette sulla strada che prosegue fino a Santa Caterina; riprende a salire, da questo punto, lungo il confine tra i comuni di Pisciotta e di Centola, di San Mauro la Bruca e di Centola, di Montano Antilia e di Centola (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri n. 520), di Celle di Bulgheria e di Centola lungo il fiume Mingardo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di Centola — sempre lungo il fiume Mingardo — (ritornando al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro); si immette sulla Statale 562 tra il km 2 e il km 3; prosegue lungo la Statale 562 nel territorio del comune di Camerota (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri) fino al confine con il comune di San Giovanni a Piro tra il km 20 e il km 21. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro passando per Vallone Marcellino. Da qui, sempre nel territorio comunale di San Giovanni a Piro, costeggia Toppa del Piombo, Costa San Carlo, Grotta del Monaco; risale passando per Pietrasanta fino a San Giovanni Piro dove si reimmette sulla Statale 562, tra il km 26 e il km 27, lungo cui prosegue. Dopo il km 34 della Statale 562, in corrispondenza di Torre Oliva, risale lungo il confine tra i comuni di San Giovanni a Piro con Santa Marina, prima, e Torre Orsaia, poi; quindi — in corrispondenza di Villaggio Isca — continua lungo il confine tra i comuni di Roccagloriosa e di Torre Orsaia — costeggiando Castel Ruggero — e arriva a Cerreto, in corrispondenza del punto di intersezione tra i comuni di Roccagloriosa, di Rofrano e di Torre Orsaia; prosegue lungo il confine tra i comuni di Rofrano e di Torre Orsaia, di Caselle in Pittari e di Torre Orsaia, di Morigerati e di Torre Orsaia — in corrispondenza del Torrente Sciarapotamo — di Morigerati e Santa Marina — in corrispondenza del fiume Bussento — di Tortorella e di Santa Marina, di Tortorella e di Vibonati, quindi lungo il confine tra la frazione del Comune di Casaletto Spartano nei pressi del Vallone della Marotta ed il comune di Vibonati. La linea di delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di Torraca e di Vibonati, di Torraca e di Sapri, di Tortorella e di Sapri (si passa nella carta I.G.M. 1:50.000 di Lauria n. 521); risale lungo il confine tra i comuni della provincia di Potenza con i comuni di Tortorella — passando per Vallone della Freddosa e Serralunga — di Casaletto Spartano e di Casalbuono. Si passa alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 505 di Moliterno dove la linea di confine passa tra i comuni di Casalbuono e di Montesano sulla Marcellana — in corrispondenza del Vallone delle Donnole — prosegue tagliando Piana La Teglia, costeggia Temparelle, giunge a Rupe di Chiavico (si è passati al Foglio I.G.M. 1:50.000 n. 504 di Sala Consilina). Da qui la linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana in corrispondenza del Torrente Chiavico, poi lungo il confine tra i comuni di Buonabitacolo e di Montesano sulla Marcellana, di Buonabitacolo e di Padula in corrispondenza del fiume Calore, poi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Padula in corrispondenza del fiume Tanagro; quindi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Sala Consilina, di Teggiano e di Sala Consilina costeggiando Mezzana e Pantano Grande. La linea (siamo passati nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Polla n. 488) prosegue sempre lungo il confine tra i comuni di Teggiano e di Sala Consilina, poi passa lungo il confine tra la frazione del comune di S. Rufo situata in corrispondenza di Scafa e il comune di Atena Lucana, poi lungo il confine tra la frazione del comune di Sant'Arsenio situata in corrispondenza di Canalecchia ed il comune di Atena Lucana. La delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di San Pietro al Tanagro e di Atena Lucana, di Sant'Arsenio e di Atena Lucana in corrispondenza di Fiumicello, di Polla e di Atena Lucana in corrispondenza di Fosso Secco, tagliando la Statale 19 tra il km 60 ed il km 61. La delimitazione prosegue, a partire dal Vallone delle Coppelle, lungo il confine tra il comune di Polla e la provincia di Potenza fin nei pressi di Fosse di Salinas, quindi lungo il confine tra i comuni di Polla e di Caggiano passando per Monte Pozzillo, di Polla e di Pertosa, di Auletta e di Pertosa, di Auletta e di Caggiano tagliando la Statale 19-ter tra il km 6 e il km 7; prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Auletta e di Salvitelle in corrispondenza di Serra San Giacomo, poi lungo il confine tra i comuni di Auletta e di Buccino passando per la Statale 19-ter tra il km 2 e il km 3, quindi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Buccino costeggiando il fiume Tanagro e il Bosco dei Preti. Si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Eboli dove la linea di delimitazione prosegue passando per il Raccordo Autostradale con la A3 nei pressi di S. Monica, quindi continua lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Palomonte, poi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Contursi Terme fino al punto di intersezione di questi due ultimi comuni con Postiglione in corrispondenza del fiume Tanagro.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni colturali dei castagneti da frutto destinati alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità, di cui all'art. 3. Sono, pertanto, esclusi i castagneti da frutto impiantati o convertiti da cedui, ubicati ad un'altitudine inferiore ai 250 metri s.l.m.

I sesti e le distanze di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato nella zona, ove sono prevalenti castagneti tradizionali di tipo estensivo, con una densità per ettaro, comunque, non superiore a 130 piante ad ettaro, riferita alla fase di piena produzione.

La tecnica colturale da adottare per gli impianti di castagneto da frutto, fatta salva la tecnica d'impianto che interessa la preparazione della particella da impiantare, i lavori preparatori, quelli complementari e l'eventuale concimazione, è la seguente:

cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va rigorosamente eseguita nel rispetto delle indicazioni riportate negli articoli 2 e 3. Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà di castagno, oltre al «Marrone», ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della I.G.P.;

portinnesti: franco da seme appartenente preferibilmente agli ecotipi locali. Possono essere utilizzati anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata alla presente I.G.P.;

sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro. I sesti d'impianto potranno essere a quadrato, a rettangolo o a quinconce, purché il numero non sia superiore a 130 piante per ettaro. Tale densità per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto già esistenti;

potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento è del tipo a volume con vaso semi libero. L'impalcatura è di norma posta a circa 200 cm dal suolo. Per la formazione delle branche sono utilizzati preferibilmente rami anticipati nei mesi estivi/autunnali, evitando in tal modo un accorciamento della branca da fare durante il periodo invernale. La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente con turni di non oltre 5 anni, in modo da assicurare la migliore qualità del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vecchie e semi abbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura più intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoruscita di nuovi rami che entreranno in produzione dopo 2-3 anni;

lavorazione del terreno: la superficie dei castagneti da frutto non è lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione d'acque meteoriche. Per tali ragioni si utilizza la tecnica della non lavorazione del suolo. Il manto erboso deve essere tagliato ogni qual volta raggiunge i 30-40 cm. Ciò è fatto generalmente con falciatrici, o con decespugliatori meccanici. Là dove è possibile (assenza di pietre affioranti) si usano le lame rotanti o a martello (trinciatrici) per sminuzzare finemente le erbe infestanti, i ricci e le foglie dell'anno precedente;

operazioni di raccolta: la raccolta va effettuata nel periodo autunnale non oltre la prima decade di novembre, con turni di raccolta che non devono superare le due settimane. La raccolta è effettuata a mano o con macchine raccoglitrici e raccattatrici idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto;

limite produttivo: la produzione unitaria massima annua di frutti è fissata in 3,5 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata (4 tonnellate per il prodotto destinato all'essiccazione), pur con le variazioni annuali in funzione dell'andamento climatico.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del prodotto con la «cura» e con la «disinfestazione», secondo le tecniche già acquisite localmente e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione.

Il prodotto allo stato fresco, trattato con le operazioni indicate al comma precedente, può essere commercializzato fino a tre mesi dalla raccolta. Le castagne essiccate in guscio sono ottenute attraverso diverse tecniche di essiccazione, tra cui è compresa l'essiccazione su metati o graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, secondo le tecniche locali tradizionali; e sempre nel rispetto delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto prescritte nell'art. 3.

Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento e alla conservazione del prodotto, sono effettuate nell'intero territorio dei comuni riportati nell'art. 4 e ciò garantisce la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.
Elementi che comprovano l'origine

La presenza di castagneti coltivati in Campania risale all'epoca dei Romani. In provincia di Salerno, in particolare, questa presenza viene documentata a partire dall'epoca medievale grazie ad antichi contratti tra coloni e proprietari — conservati nell'archivio della Badia Benedettina di Cava de' Tirreni, il famoso «*Codex diplomaticus cavensis*» — con i quali si stabiliscono le norme per i miglioramenti fondiari.

I castagneti di Roccadaspide posseduti dall'Abbadia erano così importanti che vi era sul posto un apposito amministratore chiamato Giuliani. Anche i monaci Basiliani contribuirono alla diffusione della coltivazione del castagno in alcune aree del Cilento: ritrovamenti archeologici in agro di Moio della Civitella e Gioi Cilento (convento dei monaci Basiliani) e la presenza di una pianta di castagno stimata intorno a 7-800 anni, costituiscono una testimonianza dell'importanza che il castagno ha assunto in questa zona fin dai secoli passati.

Alla fine del 1800, gli alberi maestosi e secolari furono abbattuti o capitozzati e, su tali cedui rimasti, si innestò materiale di propagazione delle cosiddette «Castagne 'ra Rocca». Tale ecotipo fu scelto dagli esperti della «Società Ravera» proprio per la maggiore produttività dell'albero e la migliore qualità del frutto. Questa castagna, dalla forma tipica, si presentava più grande di quelle locali, con caratteristiche organolettiche migliori anche per quanto attiene alla sua conservazione.

A partire dalla fine dell'800 le produzioni castanicole dell'area, date le loro caratteristiche pregiate, si sono affermate sui mercati non solo nazionali ed il comparto è stato interessato da un ulteriore miglioramento di tecniche di coltivazione e standard qualitativi.

La rinomanza acquisita dal «Marrone di Roccadaspide» continuò a favorirne la diffusione anche in altri areali della provincia di Salerno già interessate, da secoli, dalla coltivazione del castagno. Negli anni '40 fu effettuata una massiccia azione di innesto a zufolo su portinnesto «franco» o selvatico, utilizzando marze provenienti dalla zona di Roccadaspide.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine del «Marrone di Roccadaspide» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo autorizzato;

elenco dei produttori;

elenco dei confezionatori;

denuncia annuale all'Organismo di controllo, a cura dei produttori, dei quantitativi prodotti;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'Organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la indicazione geografica protetta prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

L'origine è comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori e condizionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8 del disciplinare.

Art. 7.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Vasti territori del Cilento possiedono le condizioni favorevoli alla coltivazione del castagno, quali terreni a reazione acida o tutt'al più neutra (pH compreso tra 4,5 e 6,5) di origine vulcanica, con limitata presenza di calcare attivo, ricchi di minerali (fosforo e potassio essenzialmente), profondi e freschi, non ristagnati né asfittici; temperatura compresa tra + 8º C e + 15º C di media annuale, - 1º C e 0º C di media del mese più freddo; e precipitazioni annue superiori a 600-800 mm. Il territorio risulta caratterizzato da una duplice natura geologica delle rocce: quella del «Flysch del Cilento», in corrispondenza del bacino idrogeologico del fiume Alento e dei principali monti del Cilento occidentale (Monte Centaurino) e quella delle rocce calcaree che costituiscono i complessi montuosi interni (Alburni-Cervati) e meridionali (Monte Bulgheria, Monte Cocuzzo).

La zona è caratterizzata da clima tipicamente mediterraneo con inverni piuttosto miti ed estati con periodi, anche lunghi, siccitosi. I castagneti presenti in zone collinari e medio-montane beneficiano di un apporto idrico, dovuto agli eventi climatici, maggiore rispetto ai dati medi.

In questi ambienti anche le temperature alquanto basse favoriscono una elevata produzione di frutti di ottima qualità.

Non si può non evidenziare inoltre che buona parte del territorio interessato da questa coltura fa parte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo significa che si tratta di una zona a spiccata valenza ambientale.

Art. 8.
Regime dei controlli

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da un organismo privato di controllo autorizzato o da un'autorità pubblica designata.

Art. 9.
Confezionamento

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» deve avvenire con le seguenti modalità di confezionamento:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo in contenitori di vimini, legno o altro materiale di origine vegetale; è obbligatorio procedere alla calibratura per la vendita;

b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo ed in scatole di materiale di origine vegetale ed altro materiale riciclabile.

Sono ammesse le confezioni sotto vuoto, quelle in vetro ed in idonei materiali.

In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alla richiesta del mercato sempre che siano conformi alle normative vigenti.

Art. 10.
Etichettatura

Sulle confezioni contrassegnate con l'I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a) «MARRONE DI ROCCADASPIDE» seguita dalla dicitura: «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; i caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera *a)*;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti;

d) il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nell'art. 12, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta.

Alla indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto e similari.

È, tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta, in ogni caso adeguate alle norme di etichettatura comunitarie.

Art. 11.
Utilizzo del marchio su prodotti elaborati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione «Marrone di Roccadaspide», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione «Marrone di Roccadaspide», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva di castagne a denominazione «Marrone di Roccadaspide» consente soltanto il riferimento alla denominazione, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato o elaborato.

Art. 12.
L o g o t i p o

Il marchio consta di due ellissi: l'ellisse esterna di tinta Pantone 354 e di proporzioni vettoriali 1:0,79; l'ellisse interna di tinta Pantone 1205 (85% di tinta) e di proporzioni vettoriali 1:0,91, spostata verso sinistra rispetto all'ellisse esterna del 55%.

Segue la costruzione vettoriale dell'immagine raffigurante la castagna che risulta essere inclinata di 41,6° in senso orario e delineata da due tinte Pantone: Pantone 438 per le linee di contorno e Pantone 729 per il corpo interno della costruzione. Lo stesso Pantone 729 colora il carattere istituzionale (carattere utilizzato Dauphin) del testo «Marrone di Roccadaspide» e il carattere istituzionale IGP (carattere utilizzato Times New Roman) del testo «Indicazione Geografica Protetta». Sotto l'immagine raffigurante la castagna è stata inserita una costruzione vettoriale a stella di colore Pantone 382 tagliata sul lato sinistro dall'ellisse interna.

Per la scelta dei caratteri tipografici si è utilizzato il carattere Dauphin, mentre per la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» si è mantenuto il carattere istituzionale Times New Roman presente nel marchio istituzionale IGP.

04A06319

A.N.A.S. S.P.A.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 2°, tratto 5°, lotti 6, 7, 8, 9, 10 - dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) - tronco 2°, tratto 6°, lotto 1° - dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso) - tronco 2°, tratto 7°, lotto 1° - dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso)», ricadente nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, presentato da ANAS S.p.a.

Con il decreto n. 6919 del 23 gennaio 2002 il Ministero dell'ambiente e della tutela del terriotorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme C.N.R. tronco 2° tratto 5° lotti 6, 7, 8, 9, 10 - dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) - tronco 2° tratto 6° lotto 1° - dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso) - tronco 2° tratto 7° lotto 1° - dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso)» ricadente nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese presentato da ANAS S.p.a.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm. Detto decreto è stato pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 13 febbraio 2002.

04A06206

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comunicato di rettifica relativo alla selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale

Nell'avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale n. 04A03606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2004, riguardante Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), alla pag. 61, all'art. 8, comma 4, dove è scritto: «... entro e non oltre *sessanta* giorni dalla data di pubblicazione ...», leggasi: «... entro e non oltre *novanta* giorni dalla data di pubblicazione ...».

04A06360

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401143/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.